

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

Nn. 248 e 261-A

## **RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(RELATORE ARMANI)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1994

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Competenze professionali dei geometri nei settori delle  
costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (n. 248)

d'iniziativa del senatore LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1994

—————  
E SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Competenze professionali dei geometri nei settori delle  
costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (n. 261)

d'iniziativa dei senatori FAGNI, ALÒ e BERGONZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1994

—————  
*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 248*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Parere della 1ª Commissione permanente .....	»	4
Testo del disegno di legge n. 248 e testo proposto dalla Commissione .....	»	5
Testo del disegno di legge n. 261 .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento professionale dei geometri risale al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che, non essendo mai stato aggiornato, non risponde più allo sviluppo della tecnica e conseguentemente rischia seriamente di delegittimare gli interessi di una categoria professionale, quale quella dei geometri, riflettendosi negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano al geometra come professionista capace di risolvere i problemi delle loro attività economiche e patrimoniali.

In particolare, l'articolo 16 del citato regio decreto fissa nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza dei geometri in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha nel tempo provocato forti tensioni tra le categorie interessate (architetti e ingegneri da un lato, geometri dall'altro). Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate per progetti redatti da geometri.

Poiché ogni tentativo di dirimere tali controversie è sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del legisla-

tore potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonché più sicure prospettive agli iscritti agli istituti tecnici per geometri.

A tal fine, nel corso della XI legislatura, la Commissione lavori pubblici del Senato, in sede referente, aveva licenziato il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri (A.S. n. 696), successivamente non esaminato dall'Assemblea a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il testo che viene presentato intende riproporre la materia, con ulteriori interventi correttivi proposti dalla Commissione per rendere ancora più chiara ed inequivoca la normativa in questione.

La Commissione mi ha quindi dato mandato di chiedere all'Assemblea del Senato l'approvazione del disegno di legge n. 248 (con assorbimento del disegno di legge n. 261), con le modifiche da essa introdotte, che hanno soprattutto lo scopo di offrire una normativa che dia soddisfazione alle esigenze dei geometri senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica.

ARMANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: **ELLERO**)

**sul disegno di legge n. 248 e n. 261**

21 settembre 1994

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole segnalando l'esigenza di raccordare la nuova disciplina con l'evoluzione normativa concernente la formazione professionale dei geometri, secondo quanto già previsto nei principali paesi europei.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL SENATORE LONDEI

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, è disciplinata dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Edifici)*

1. Sono di competenza anche dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio compresi i relativi impianti tecnologici **interni** di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di tre piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. L'attività dei geometri **e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia**, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, **in materia urbanistica e di arredo urbano**, è disciplinata dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Edifici)*

1. Sono di competenza anche dei geometri **e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia**, il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio **nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento**, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: **non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;**

1) *soppresso;*

2) *soppresso;*

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del proponente)

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria: di non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di un piano fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

2. Nelle zone sismiche la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere sono di competenza di geometri nei limiti di cui al comma 1, lettera a), n. 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dalla presente legge, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non interessino le strutture verticali portanti.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) in zona sismica: **non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;**

1) *soppresso;*

2) *soppresso;*

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo **amministrativo** delle opere sono di competenza di geometri e **periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche oltre i** limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. *identico.*

4. Sono consentiti in qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal **presente articolo**, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, **risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.**

5. **I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.**

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri **e dei periti industriali con specializzazione in edilizia** la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio **e comunque non oltre la super-**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del proponente)

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**ficie del comparto minimo di intervento** definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri **e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia**, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo, l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri **e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia**, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, **nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275**, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, **nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni**, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri **e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia**, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE FAGNI E ALTRI

**Art. 1.***(Finalità della legge)*

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano, è disciplinata dalla presente legge.

**Art. 2.***(Edifici)*

1. Sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio con interventi nelle strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria od armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

2. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo sono comunque di competenza dei geometri nei limiti di cui alla lettera a), numero 1), del comma 1; ove il progetto superi il numero dei piani previsto alla lettera a), numero 2), e alla lettera b), numeri 1) e 2), del comma 1, i calcoli statici sono esclusi dalla competenza.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i quattro piani, la contabilità dei lavori, interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non interessino le strutture portanti.

**Art. 3.***(Gruppi di lavoro)*

1. È ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.

**Art. 4.***(Urbanistica)*

1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attuazione di strumenti urbanistici generali, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori e il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, entro comparti e zonizzazioni definiti dagli strumenti urbanistici, con i seguenti limiti:

a) ponti di luce non superiori a metri sette;

b) muri di sostegno di altezza non superiore a metri cinque.

## Art. 5.

*(Direzione dei cantieri)*

1. Rientra nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo

di opera, anche se progettate da tecnici laureati.

## Art. 6.

*(Norme richiamate ed effetti abrogativi)*

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.

## Art. 7.

*(Norma transitoria)*

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate anteriormente o in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

